

REGOLAMENTO (UE) 2023/915 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2023****relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE)
n. 1881/2006****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Tale regolamento ha già subito numerose e sostanziali modifiche e, poiché si rendono necessarie diverse nuove modifiche, è opportuno sostituirlo.
- (2) I tenori massimi dovrebbero essere stabiliti a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile attraverso buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso si profili un rischio sanitario, i tenori massimi dei contaminanti dovrebbero essere stabiliti al livello più basso che si può ragionevolmente ottenere (ALARA). Tale approccio garantisce l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e a ridurre quanto più possibile la contaminazione in modo da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione degli alimenti destinati a tale popolazione unitamente, se del caso, all'adozione di pratiche di fabbricazione specifiche. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di specifici alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale, per i quali è stato stabilito un tenore massimo rigoroso al fine di tutelare le popolazioni vulnerabili.
- (3) Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, gli alimenti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non soltanto non dovrebbero essere immessi sul mercato come tali, ma non dovrebbero nemmeno essere impiegati come ingredienti alimentari o miscelati con alimenti.
- (4) Per consentire l'applicazione di tenori massimi agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati stabiliti specifici tenori massimi a livello di Unione, è opportuno che gli operatori del settore alimentare forniscano alle autorità competenti i fattori specifici di concentrazione, diluizione e trasformazione e, nel caso degli alimenti composti, la proporzione degli ingredienti, corredati degli opportuni dati sperimentali che giustifichino i fattori proposti.
- (5) Per via della mancanza di dati tossicologici e di prove scientifiche attestanti la sicurezza dei metaboliti derivanti da detossificazione chimica, è opportuno vietare tale trattamento degli alimenti.
- (6) È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile ridurre il contenuto di contaminanti negli alimenti. Per ridurre al minimo gli effetti sul commercio è opportuno consentire tenori più elevati di contaminanti per alcuni prodotti che non sono immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti alimentari. In questi casi i tenori massimi di contaminanti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dell'efficacia dei suddetti trattamenti nel ridurre il tenore di contaminanti negli alimenti a livelli inferiori ai tenori massimi definiti per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale o impiegati come ingredienti alimentari. Al fine di evitare abusi in relazione a tali tenori massimi più elevati, è opportuno stabilire disposizioni riguardanti la commercializzazione, l'etichettatura e l'impiego dei prodotti in questione.

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

